

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR

Con **provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017** l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni, da utilizzare dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017.

La novità contenuta nel nuovo modello Iva TR che aggiorna quello approvato con provvedimento del 21 marzo 2016 attiene l'obbligo di apporre il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito, per i soli contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.

Ne deriva la seguente situazione per quanto concerne la richiesta in compensazione dei crediti Iva trimestrali:

Compensazione orizzontale	
Fino a 5.000 euro	è sufficiente la barratura del presupposto che legittima la richiesta
Superiore a 5.000 euro	con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo

L'utilizzo del credito Iva trimestrale fino alla soglia di 5.000 euro è possibile dalla data di presentazione telematica del modello Iva TR. Il superamento del limite di 5.000 euro è riferito all'ammontare complessivo dei crediti Iva trimestrali maturati nel 2017 e comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Iva a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Iva TR (quindi, l'utilizzo del credito è stato "anticipato", non essendo più necessario aspettare il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR). Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012. Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di luglio per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre del 2017: il termine di presentazione scade il 31 luglio 2017.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso, rispetto a quanto già specificato nella informativa contenuta nella circolare dello scorso mese di aprile.